

## Tutore:

- 1) (Gruppo A) È un professore o ricercatore universitario (RU non RTD) di UniMI che soddisfa i criteri dell'accreditamento e può assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del ciclo di dottorato (Reg. UniMI, art. 21.10: "I tutori sono individuati tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo che soddisfano i criteri dell'accreditamento indicati dal Ministero per far parte dei Collegi di dottorato e devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del ciclo di dottorato.");
- 2) (in alternativa, Gruppo B) È un RTD, un professore straordinario o un professore di UniMI che soddisfa i criteri dell'accreditamento ma NON può assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del ciclo di dottorato, ma il co-tutore deve appartenere al Gruppo A. (Reg. UniMI, art. 21.10: "Nel caso l'incarico di tutore sia assegnato a un ricercatore a tempo determinato il cui contratto venga a scadere prima della conclusione del ciclo di dottorato, il Collegio designerà, in affiancamento al tutore, un co-tutore, scegliendolo nel proprio ambito tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo.");
- 3) (in alternativa, Gruppo C) È un professore di altro ateneo che fa parte del Collegio, ma il co-tutore deve appartenere sia al Gruppo A che al Collegio. (Reg. UniMI, art. 21.10: "L'incarico di tutore può essere conferito anche a un docente di un altro Ateneo che faccia parte del Collegio [...]");
- 4) (in alternativa, Gruppo D) È un dipendente di ente / azienda con cui ci sono accordi di collaborazione per il dottorato (ad esempio ente finanziatore di borsa), ma il co-tutore deve appartenere sia al Gruppo A che al Collegio. (Reg. UniMI, art. 21.10: "[...] nonché a dipendenti di enti con i quali sussistano accordi specifici di collaborazione per il dottorato. In questi casi il tutore è affiancato da un co-tutore, individuato tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo componenti il Collegio dei docenti.").

## Note:

- a) La presenza del tutore è obbligatoria per legge (DM 226/2022, art. 6.6: "240. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.");
- b) Il regolamento di UniMI non prende in considerazione che il tutore possa essere un docente di altro ateneo che non fa parte del Collegio. Se ne desume che questi possa solo essere co-tutore.
- c) Il regolamento prevede che uno strutturato UniMI possa essere al massimo tutore di due dottorandi per ciclo. In questo ovvero vanno inclusi TUTTI i dottorati in cui UniMI è coinvolta (inclusi i dottorati nazionali). (Reg. UniMI, art. 21.3: "Una stessa tematica di ricerca può essere scelta da più dottorandi, fermo restando che nessun docente può supervisionare più di due dottorandi nello stesso ciclo.").
- d) Il tutore è nominato tramite delibera dal Collegio.
- e) Solo i tutori appartenenti al Gruppo D non soddisfano i criteri dell'accreditamento.
- f) Dal momento che UniMI ha rafforzato i requisiti per l'appartenenza al Collegio, vari docenti, che soddisfano i criteri dell'accreditamento e quindi possono essere tutori, non necessariamente possono far parte del Collegio.
- g) I tutori non fanno necessariamente parte del Collegio, ma possono partecipare alle riunioni del Collegio con voto consultivo (non ho trovato una norma specifica in Regolamento ma credo valga per estensione il seguente comma relativo ai co-tutori; Reg. UniMI, art. 12.11: "Possono partecipare al Collegio dei docenti, con voto consultivo, i co-tutori, di cui all'art. 21.").

## **Co-tutore:**

- 1) Se il tutore appartiene al Gruppo A, il co-tutore:
  - a. È una persona che ha i requisiti per essere tutore (Gruppi A, B, C o D);
  - b. (in alternativa, Gruppo E) È un esperto **esterno al Collegio** incaricato dal Collegio, ad esempio un docente di altro ateneo che non fa parte del Collegio, **oppure un docente di UniMI che non rispetta le regole per l'accreditamento** (Reg. UniMI, art. 21.10: “In ogni caso i tutori universitari possono essere affiancati da esperti esterni anche non appartenenti al collegio dei docenti quali co-tutori.”).
- 2) Se il tutore appartiene al Gruppo B, **il co-tutore deve appartenere al Gruppo A;**
- 3) Se il tutore appartiene al Gruppo C o D, **il co-tutore deve appartenere sia al Gruppo A che al Collegio.**

## **Note:**

- a) **Dal 38° ciclo la presenza di un co-tutor è obbligatoria per legge** (DM 226/2022, art. 6.6: “240. A ciascun dottorando sono assegnati un **supervisore** e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.”);
- b) Il DM 226/2022 appena citato **permette la presenza di altri co-tutor oltre il primo**, secondo le valutazioni di opportunità fatte dal Collegio. Il Regolamento di UniMI non disciplina espressamente questa fattispecie, che si ritiene dunque regolamentata dal DM stesso.
- c) **Non esiste limite** al numero dottorandi per ciclo di cui un docente può essere co-tutor.
- 4) Il co-tutore è nominato tramite delibera dal Collegio (Reg. UniMI, art. 21.10: “L’incarico di co-tutore deve essere conferito dallo stesso Collegio con apposita delibera.”).
- 5) Non fanno necessariamente parte del Collegio, ma possono partecipare alle riunioni del Collegio con voto consultivo (Reg. UniMI, art. 12.11: “Possono partecipare al Collegio dei docenti, con voto consultivo, i co-tutori, di cui all’art. 21.”).